

BOZZA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
9^a DIVISIONE – 2^a SEZIONE

ACCORDO QUADRO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208/2011 E DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO (SIMBOLO NATO F-76) PER I DEPOSITI DELLA M.M. (POL NAZIONALI/NATO) DI TARANTO, AUGUSTA E LA SPEZIA E/O PER IL RIFORNIMENTO DIRETTO ALLE UU.NN. NEI PORTI SEDI DEI DEPOSITI STESSI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE.

TRA

Il Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità- Codice fiscale nr. 80238390589 (qui di seguito denominata ARMAEREO) rappresentata dal Dir. _____, in qualità di _____,

E

la Società _____ (partita IVA: _____) con sede legale in _____ (qui di seguito denominata Ditta), rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ nella sua qualità di _____, come risulta da _____.

L'anno duemiladicianove, il giorno ____ del mese di _____, io _____ in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione del presente Accordo.

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione della Difesa, e per essa la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, deve provvedere all'Approvvigionamento di combustibile navale distillato – gasolio a simbolo NATO F-76, (privo di componente sintetica), rispondente alla specifica tecnica MM PRF 1000A - Ed. Aprile 2015, per il rifornimento dei depositi della Marina militare (POL Nazionali/NATO) di Taranto, La Spezia ed Augusta e/o per il rifornimento diretto alle unità navali nei porti sedi dei depositi stessi per le esigenze della Marina Militare
- con determinazione a contrarre n. ARM/CL1/19/0458 del 27.08.2019 e determinazione a contrarre integrativa n. 1 del 28.08.2019, veniva autorizzata la procedura negoziata a più operatori ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. d) e comma 7 del D.lgs. 208/2011, al fine di aggiudicare la suddetta fornitura di combustibile navale distillato F-76 per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, Augusta e La Spezia e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei porti sedi dei Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata triennale nel rispetto del combinato disposto dell'art. 16, comma 4, del D.lgs. 208/2011 e dell'art. 54 del D.lgs. 50/16 e rispondente all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per l'acquisto di combustibile navale distillato (simbolo NATO F-76) per gli Enti dell'A.D..

- in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante ARMAEREO ha svolto una procedura negoziata a più operatori per l'affidamento dell'Accordo Quadro della durata triennale, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 208/2011 e dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ad offerte segrete, contenenti i prezzi in Euro/TM da confrontarsi con i prezzi in Euro/TM stabiliti nella lettera di invito, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.
- accertato che la commessa non rientra nella tipologia delle prestazioni/forniture per le quali è previsto il ricorso alle Convenzioni CONSIP;
- che la fornitura del prodotto in lotto unico, oggetto del presente contratto, è stata aggiudicata alla Ditta _____, con sede legale in _____, come risulta dal verbale di deliberamento n. ____ di repertorio datato _____ e dal successivo D.D. n. ____ del _____, redatti a seguito della predetta procedura ristretta, ed allegati al presente contratto;
- la Ditta _____ è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire l'oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. **Accordo Quadro:** contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/16, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli contratti di adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
2. **Capitolato tecnico:** allegato alla lettera d'invito, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che la fornitura da acquisirsi in capo all'Amministrazione deve possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
3. **Contratto di adesione:** il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione della Stazione Appaltante in ordine al proprio fabbisogno, verrà eventualmente stipulato con l'aggiudicatario.
4. **Armaereo:** Stazione appaltante.
5. **Ditta:** la Ditta fornitrice della prestazione.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo Quadro)

1. Il presente Accordo regola le caratteristiche della fornitura e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra ARMAEREO e la Ditta, in occasione dei singoli Contratti di Adesione dell'Accordo stesso ed impegna la Ditta a sottoscrivere con la Stazione Appaltante uno o più Contratti di Adesione aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. La Ditta si impegna per effetto del presente Accordo, nella più ampia e valida forma legale a fornire direttamente all'Amministrazione della Difesa, e per essa alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, alle condizioni di seguito indicate, alla fornitura di combustibile navale distillato (gasolio a simbolo NATO F-76), specifica tecnica MM PRF 1000A - Ed. Aprile 2015, per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, Augusta e La Spezia e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei Porti sedi dei Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare.

Detto prodotto sarà consegnato presso i Depositi della Marina Militare di La Spezia, Taranto, Augusta e/o direttamente alle UU.NN. nei suddetti porti come indicato nella sotto riportata tabella:

Deposito/Unità Navali	Destinazione	% stimata Prodotto da consegnare
Deposito M.M.	TARANTO	43,65
Deposito M.M.	LA SPEZIA	29,10
Deposito M.M.	AUGUSTA	24,25
UU.NN*	TARANTO	1,35
UU.NN*	LA SPEZIA	0,9
UU.NN*	AUGUSTA	0,75

(*) Per le modalità di consegna alle UU.NN. vedasi i punti __ e __ del Capitolato Tecnico.

L'A.D. si riserva la facoltà di modificare, per esigenze operative, le percentuali di fornitura previste per singola destinazione e/o per modalità di ricezione.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico.

La fornitura è composta da un unico Lotto al quale è attribuito il codice di gara Smart CIG Z8C2977BFB.

3. Previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei fabbisogni degli Enti M.M., nell'ambito del piano di ricostituzione delle scorte del suddetto combustibile, lo Stato Maggiore Marina IV Reparto, potrà conferire mandato a questa D.A.A.A. di sottoscrivere uno o più Contratti di adesione entro il termine di efficacia del presente Accordo Quadro.
4. La richiesta di cui al precedente comma dovrà indicare la data fissata per la stipula del contratto. Il termine fissato dall'AD non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla ricezione della predetta richiesta.
5. La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto di Adesione con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti di Adesione o nel caso in cui l'importo totale dei servizi richiesti risulti inferiore al valore complessivo.

Art. 3 (Condizioni esecutive)

L'Accordo Quadro, è regolato dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 nonché, dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49,

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.P.R. n. 207/2010 (nella parte ancora in vigore) dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D. Lgs. n. 66/2010, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. n. 90/2010, dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.lgs. 15 novembre 2011, dal D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal D.M 07.03.2018, n. 49 e dalle Linee Guida dell'Anac in quanto compatibili ed applicabili.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato tecnico;

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà il Contratto.

Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro)

L'accordo quadro avrà una durata di 3 (tre) anni e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione dell'Accordo o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo di **posta elettronica certificata**, da ARMAEREO 9^a Divisione 2^a Sezione.

Qualora la Ditta dimostri all'A.D. di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva, la decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- ARMAEREO 3° Reparto, Servizio Carbolubrificanti (in seguito denominata ARMAEREO R3SCLS1);
- ARMAEREO Vice Direzione Amministrativa - 9^a Divisione -2 Sezione (in seguito denominata ARMAEREO VDAD9S2);
- STATO MAGGIORE MARINA – 4° REPARTO.

Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

Tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non sia stata raggiunta la soglia massima prevista. Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente l'A.D. potrà esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro saranno tenuti ad eseguire i contratti di adesione che eventualmente saranno loro affidati alle stesse condizioni.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso mediante la stipula dei Contratti di adesione per la fornitura di combustibile navale distillato F-76 per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, Augusta e la Spezia e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei Porti sedi dei Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare per le esigenze dei vari Enti dell'A.D.

La durata di ciascun contratto di adesione sarà dallo stesso di volta in volta determinata, al netto del periodo di garanzia e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto contratto, che sarà inviata, a mezzo di **posta elettronica certificata**, da ARMAEREO VDAD9S2 o dalla lettera di anticipata esecuzione.

Qualora la Ditta dimostri all'A.D. di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva, la decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- ARMAEREO R3SCLS1
- SMM – 4° REPARTO.

Art. 5 (Valore dell'Accordo Quadro)

La Ditta, s'impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la fornitura del prodotto di cui al presente Accordo, sulla base del prezzo unitario, per l'intero periodo di validità è pari ad un massimo di €. 133.100.043,75 IVA ed ACCISA esenti.

Il valore complessivo annuo dei contratti di adesione non potrà superare le seguenti soglie:

- Anno 2020: Euro 44.366.681,25
- Anno 2021: Euro 44.366.681,25
- Anno 2022: Euro 44.366.681,25

L'importo minimo di ordinativo, ove venga richiesto, sarà di €. 3.000.000,00.

Previa verifica dei requisiti previsti nel presente Accordo, la D.A.A.A. potrà autorizzare la Direzione di Intendenza Marina Militare di Roma, in qualità di Ente Gestore, all'utilizzo del suddetto Accordo per la fornitura di combustibile navale sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Ente.

Il prezzo unitario, in Euro/TM, per ogni singola fornitura sarà determinato in base alla media del

valore dell'indice di riferimento Platts relativo al *Mediterranean cargoes FOB MED (Italy) GASOIL 0,1%*, quotazione standard mondiale del gasolio navale calcolata come indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico, riferita al giorno relativo all'approntamento del prodotto ed al valore, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, relativo agli oneri accessori determinato dall'offerta presentatata per ogni destinazione e tipo di consegna sottoindicati:

Destinazione	neri per consegna ai Depositi	Oneri per consegna alle UU.NN.
Taranto		
La Spezia		
Augusta		

Il prezzo unitario del combustibile navale da consegnare presso le suddette destinazioni è soggetto ad aggiornamento, per tenere conto delle variazioni intervenute sulla quotazione standard mondiale dei prodotti petroliferi pubblicati dal PLATTS European MARKETSCAN, dal giorno di riferimento dei prezzi di aggiudicazione al giorno di riferimento di ogni singola fornitura.

Il prezzo aggiornato di ogni consegna verrà calcolato in Euro/TM, secondo le regole e procedure stabilite al punto __ del Capitolato Tecnico ed espresso alla seconda cifra decimale.

Il giorno di riferimento per il prezzo di ogni consegna è la data di approntamento del prodotto, comunicata con le modalità indicate al punto __ del Capitolato.

Art.6 (Luogo e termini di approntamento)

Le forniture di combustibile navale destinato ai Depositi della Marina Militare dovranno essere approntate, presso il deposito della Ditta, a cura, rischio e spese della Ditta entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, nei modi dovuti, delle richieste di fornitura.

La Ditta può richiedere all'Ente Gestore che ha emesso l'ordine, di poter approntare il prodotto direttamente presso l'Ente destinatario ("approntamento a destino"). Qualora l'Ente Gestore confermi tale possibilità i termini dell'approntamento sono fissati in 30 (trenta) giorni lavorativi. Comunque, la consegna nei serbatoi dell'Ente destinatario del combustibile fornito dalla Ditta, potrà avvenire solo dopo favorevole collaudo.

L'approntamento del prodotto destinato alle UU.NN. dovrà avvenire, a destino, a mezzo bettolina o natante semovente della Ditta, in tempo utile per poter effettuare tutte le operazioni necessarie per la consegna del combustibile all'Unità Navale nel periodo indicato di sosta della stessa nel porto di destinazione.

La Ditta è tenuta a comunicare l'approntamento al collaudo del combustibile in provvista, indicandone esattamente la località e la data, nei termini e con le modalità di cui al punto 4 del Capitolato tecnico. L'approntamento del prodotto non effettuato entro i termini fissati comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 23 del presente contratto.

La Ditta dovrà presentare il certificato di analisi (test report) relativo alla partita di prodotto in fornitura. Suddetto certificato dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità di cui all'Annesso n. 3 al Capitolato, sottoscritto dal rappresentante della Ditta o dal responsabile della assicurazione qualità (RAQ) della Ditta che dovrà certificare l'esito delle analisi chimiche del prodotto in fornitura e dovrà essere anticipato via fax e trasmesso congiuntamente per regolare posta ordinaria all'Ente Gestore.

La mancata presentazione e/o trasmissione della certificazione di cui sopra, o la presentazione del citato certificato di conformità in assenza del rappresentante della Ditta, sarà considerato mancato approntamento e saranno applicate le penalità di cui al successivo Articolo 23.

Art.7 (Ente Gestore)

Per i compiti meglio definiti nei singoli articoli del presente Accordo, opererà in qualità di Ente Gestore:

DIREZIONE DI INTENDENZA MARINA MILITARE DI ROMA (MARINTENDENZA) Via dell'Acqua Traversa n. 151 - 00135 ROMA

Art.8 (Modalità di affidamento dei singoli contratti di adesione e richieste di fornitura)

L'affidamento dei singoli contratti di adesione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Ogni Contratto di Adesione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa/scrittura privata, previo accertamento della presenza della determina a contrarre, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, e la fornitura del servizio secondo quanto previsto nel presente Accordo e nel Capitolato Tecnico.

La Ditta, per ogni contratto di adesione, sarà tenuta a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 21 del presente Accordo quadro.

Per quanto riguarda le cauzioni di cui all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente Accordo quadro, saranno disciplinate nei singoli contratti di adesione.

Successivamente alla stipula del singolo contratto di adesione, salvo deroghe specifiche, la fornitura avverrà a seguito di richieste emesse dall'Ente Gestore, a mezzo pec o altro sistema atto a dimostrare inequivocabilmente la data della ricezione, nel corso del periodo di validità del contratto. Le quantità relative non dovranno superare le soglie previsti al precedente art. 5. La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali, segnalare e non consegnare le eventuali quantità eccedenti il valore contrattuale.

Anche le richieste di fornitura per le UU.NN., dovranno pervenire tramite apposita richiesta dell'Ente Gestore.

Art.9 (Verifica)

Il collaudo, che consisterà nell'accertamento della conformità del prodotto in fornitura ai requisiti richiesti, verrà effettuato, con le modalità riportate al punto 6 del Capitolato, da una Commissione di collaudo/Collaudatore, nominata/o dalla Direzione di Commissariato nella cui giurisdizione è ubicato il deposito, per il prodotto destinato ai Depositi della Marina Militare, o dal Comandante di Bordo per il prodotto destinato alle UU.NN..

Le modalità e la sede per l'effettuazione delle analisi e dei controlli prescritti sono stabiliti al punto 6 del Capitolato Tecnico.

La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta della D.A.A.A. e della F.A. e si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti dall'Amministrazione.

Art.10 (Accettazione)

L'accettazione o il rifiuto del prodotto collaudato è demandata al Direttore dell'Ente Gestore o suo delegato.

L'Ente Gestore comunicherà, a mezzo PEC alla Ditta e all'Ente destinatario l'accettazione o il rifiuto del materiale.

Art.11 (Consegna)

Qualora il prodotto oggetto del presente contratto sia approntato presso il deposito/raffineria della Ditta e debitamente collaudato ed accettato, esso dovrà essere consegnato all'Ente Destinatario entro il termine massimo di 20 giorni calendariali a decorrere dal primo giorno feriale successivo alla data di ricezione del PEC di accettazione, con le modalità previste nel punto _ del Capitolato Tecnico.

Qualora approntato a destino, la consegna del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole collaudo ed accettazione.

Il prodotto ordinato per i Depositi della Marina Militare (Taranto, La Spezia, Augusta) sarà consegnato a mezzo nave cisterna.

Art.12 (Tolleranza sui quantitativi da consegnare)

Per ogni fornitura destinata ai Depositi è ammessa una tolleranza del +/- 5% sul quantitativo consegnato. Per ogni fornitura destinata alle UU.NN. è ammessa una tolleranza compresa tra il 10% in più ed il 20% in meno rispetto al quantitativo richiesto.

Gli accertamenti sulla quantità di combustibile approntato e consegnato avverranno con le modalità descritte al punto _ del Capitolato Tecnico.

Art.13 (Cambio di destinazione)

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di disporre in tempo utile che la consegna del prodotto sia eseguita presso Sedi e/o con modalità diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto, in sede di pagamento, degli eventuali maggiori oneri o delle economie verificatesi nelle spese di trasporto.

Art.14 (Modifiche, aggiornamenti e varianti)

E' facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche dei prodotti in fornitura.

Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate dagli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/12 nonché dall'articolo 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.15 (Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro)

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei contratti di adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro di esecuzione della commessa.

Art. 16 (Assicurazione della Qualità)

Durante tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro e fino all'estinzione del periodo di garanzia, le Ditta dovranno dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001 in corso di validità relativa alla fornitura oggetto della procedura negoziata, certificata da organismi accreditati o equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 17 (Norme U.N.I.)

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

È altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

Art. 18 (Subappalto)

In relazione al subappalto per l'esecuzione dei contratti di adesione trovano applicazione le norme contenute negli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e nell'articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e pertanto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa autorizzazione in applicazione dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora autorizzato il subappalto, non potrà in alcun caso complessivamente superare la soglia dell'importo complessivo del contratto di adesione di cui all'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 105 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa in materia.

Posso essere oggetto di subappalto le attività espressamente indicate a pag. ___ dell'offerta della ditta (All: ___)

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dall'A.D., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Tutti gli eventuali oneri di nazionalizzazione per il prodotto fornito, avvalendosi di Ditte estere, saranno a carico della Ditta contraente. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

Art. 19 (Cause di forza maggiore)

A completamento dell'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica / di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzati dall'A.D..

Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare a _____ l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di ___ giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare la relativa domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore del contratto procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

Art. 20 (Obbligo di riservatezza e sicurezza aree riservate)

La Ditta si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di adesione. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'Accordo Quadro.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti i contratti di adesione, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione dei contratti di adesione l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5" e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di inadempienza, l'AD ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 21 (Garanzia)

La Ditta garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, per un periodo di 90 giorni calendariali per i Depositi, e di 15 giorni per le UU.NN. a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto. Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi imputabili alla Ditta che alterano le caratteristiche del prodotto, la Ditta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, spese e rischio. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di produzione, ivi comprese le operazioni inerenti alla consegna del prodotto, ed a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti. Per la richiesta di interventi in garanzia l'Ente Gestore, a seguito della ricezione di celere comunicazione in tal senso da parte dell'Ente Destinatario, dovrà notificare per iscritto alla Ditta ogni difetto riscontrato entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la constatazione dei difetti/vizi e/o per l'eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Qualora non sia possibile la rimessa in efficienza sul posto, il prodotto oggetto della richiesta dell'intervento in garanzia, dovrà essere ritirato dalla Ditta, a sua cura, spese e rischio, entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato.

Il prodotto rilavorato o sostituito a seguito di una chiamata in garanzia dovrà essere riconsegnato entro 15 (quindici) giorni calendariali dal momento del suo ritiro. Su detto prodotto è applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.

Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sottoposto ad intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione al collaudo e consegna del prodotto medesimo.

Art. 22 (Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione dell'Accordo Quadro)

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative che potrebbero compromettere la finalità del servizio fornito, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

Art. 23 (Inadempienze contrattuali e penalità)

- 1) le penalità, nei casi di inadempienze accertate nell'esecuzioni delle attività contrattuali, vengono regolate dai singoli contratti di adesione.
- 2) Nel caso in cui la Ditta non eseguisse, in toto o in parte, quanto previsto dal contratto di adesione, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; in ogni caso la risoluzione comporta l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste, nonché il risarcimento dei danni diretti e indiretti cagionati dall'A.D..
- 3) In caso di violazione del termine di cui al precedente articolo 2, comma 4, la penale applicabile sarà pari a € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Relativamente ai ritardi contemplati nei precedenti paragrafi, in caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà commisurata al valore della prestazione effettuata

alla data di comunicazione mediante posta elettronica certificata da parte della Ditta, dell'impossibilità di adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

L'importo massimo delle penalità applicabili non potrà eccedere il 10% del presente Accordo Quadro.

Art. 24 (Diritti di terzi)

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

Art. 25 (Clausola risolutiva espressa)

L'Accordo quadro si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato;
- interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta;
- violazione dell'articolo 2, comma 4, del presente Accordo Quadro.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'A.D. per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 23, nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Accordo quadro, trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La violazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 4, è considerata quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento a terzi verrà notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

La ditta è tenuta a rimborsare all'Amministrazione il maggiore onere contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge, a cagione dei fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Art. 26 (Recesso unilaterale dall'Accordo Quadro)

Ai sensi degli articoli 109 del D.lgs 50/2016 e 107 D.P.R. 236/2012, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, così come convertito con legge n. 135/2012, l'A.D. ha diritto di recedere dal presente contratto, qualora parametri di sopravvenute Convenzioni stipulate dal Consip S.p.A., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a

quelli ivi previsti e la Ditta non consenta ad una modifica delle condizioni economiche.
La ditta dichiara sin da ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 27 (Documento unico di valutazione rischi da interferenze – D.U.V.R.I))

La Ditta ed il datore di lavoro non hanno provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. avendo valutato, in relazione all'attività prevista nel presente contratto, l'assenza di rischi da interferenze.

Art. 28 (Cauzione)

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro la Ditta, ai sensi dell'Articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche, dell'Articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha prestato, regolare cauzione di Euro 400.000 sotto forma di fideiussione ____ n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____ ed autenticata nelle firme dal dott. _____, notaio in _____.

Detta cauzione sarà svincolata al termine di efficacia dell'Accordo quadro.

Art. 29 (Pagamento relativo ai singoli Contratti di adesione)

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta per le forniture oggetto dei singoli contratti di adesione sarà disciplinato dai contratti di adesione stessi.

- 1) In considerazione della natura pubblica del contratto e delle peculiari modalità di esecuzione e di verifica delle prestazioni, le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D. , a condizione che la fornitura sia consegnata ed abbia superato le prescritte verifiche di conformità.
- 2) Ai fini del pagamento delle forniture rese, trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – e dall'articolo 30, comma 5, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui dal D.U.R.C. risulti permanere una inadempienza contributiva da parte della Ditta contraente, l'A.D. attiverà il procedimento previsto dal suddetto articolo 30 comma 5 del D.lgs. n.50/16, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi. Analogamente, a fronte di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute dalla Ditta al proprio personale trovano applicazione le norme contenute nel comma 6 del citato articolo 30 del D.lgs. n.50/16.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono programma derivante dall'articolo 42 della Legge n. 196/2009, dal Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, dal D.lgs 16 marzo 2018, n. 29 e dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, n. 27 e n. 34 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 13 dicembre 2018 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti.

Art 30 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. Z8C2977BFB.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei contratti di adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai contratti di adesione e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la sopra indicata clausola risolutiva espressa, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima

Art 31 (Protocollo di legalità)

Per le prestazioni oggetto dei contratti di adesione, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

Art 32 (Patto di integrità)

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché del paragrafo III.6 paragrafo III.5.9. del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 30 gennaio 2019, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Accordo Quadro.

Art. 33 (Tutela della salute, sicurezza ed ambiente)

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Accordo quadro, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1907/2006 (REACH).

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati

per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Accordo Quadro saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

- qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, una copia dell' "Attestato di conformità" della Ditta, in cui venga indicato il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

- tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

- elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio / impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente

Art. 34 (Assicurazioni sociali)

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in

contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. La ditta, pertanto, emetterà pertinenti fatture, nei confronti dell'A.D., non comprensive dell'importo delle ritenute a garanzia; difatti le somme che in relazione ai vari SAL/SAF verranno trattenute dall'A.D. dovranno essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine delle attività a seguito di verbale di buona esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica delle conformità.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 35 (Controversie)

Le eventuali controversie derivanti dal presente Accordo Quadro sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria

Art. 36 (Domicilio legale)

Agli effetti del presente Accordo Quadro la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

Art. 37 (Variazione del domicilio e/o ragione sociale)

Qualora nel corso di svolgimento del presente Accordo Quadro si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debita-

mente notificate al Ministero della Difesa - ARMAEREO - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 38 (Oneri fiscali e contrattuali)

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Accordo Quadro, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Accordo Quadro con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il prodotto in approvvigionamento è esente dal pagamento dell'ACCISA in quanto destinato ai fini istituzionali dell'A.D. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovesse intervenire una modifica normativa all'esenzione di cui sopra, l'Amministrazione riconoscerà l'imposta dovuta.

Ai sensi degli artt. 8-8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro, sono esenti IVA ed ACCISE.

Art. 39 (Vincolo contrattuale)

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà ARMAEREO se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Accordo.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me lo sottoscrivono.

Art. 40 (Comunicazioni)

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti concernente il presente Accordo Quadro sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle Parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni inerenti l'Accordo Quadro dovranno essere indirizzate alla D.A.A.A. rispettivamente:

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it

1) 3° Reparto – Servizio Carbolubrificanti per gli aspetti tecnici dell'Accordo Quadro.

e-mail: r3scl0@armaereo.difesa.it

2) Vice Direzione Amministrativa – 9^a Divisione per gli aspetti legali e amministrativi dell'Accordo Quadro.

e-mail: vdad9s0@armaereo.difesa.it

3) Vice Direzione Amministrativa – 10^a Divisione per le liquidazioni e fatture.

e-mail: vdad10s0@armaereo.difesa.it

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art.;
- Art.;

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE